



COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

AREA VIGILANZA - UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Tel. 0422855106 - Fax 0422855760

Prot. n° 2011/10680
San Polo di Piave, 21/10/2011
ORD.N.27/2011

OGGETTO: MACELLAZIONE SUINI PER USO FAMILIARE - STAGIONE 20011/2012.

SINDACO

VISTO il Regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con R.D. n. 3298/28;
ACCERTATO che l'art. 13 del R.D. 3298/28 prevede una autorizzazione apposita del Sindaco, ma che, per criteri di efficienza ed efficacia dell'Autorità Amministrativa, si intende trasformare l'autorizzazione prevista per i singoli casi di macellazione in una autorizzazione complessiva data dalla presente Ordinanza che prevede in dettaglio i requisiti per i beneficiari della presente autorizzazione e le prescrizioni cui devono attenersi anche da un punto di vista di adempimenti amministrativi, in particolare per quanto attiene l'obbligo di comunicazione al Comune della prevista macellazione, sulla quale si esprimerà con una presa d'atto il Responsabile del Servizio competente comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 333 del 01/09/98, relativo alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
VISTO il D.G.R.V. n. 3888 del 31.12.2001, il quale fissa le tariffe delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL regionali;
VISTA la DGR n. 2560 del 16.09.2008, avente per oggetto "Indicazioni sull'applicazione del Regolamento (CE) 2075/2005 e successive modifiche ed integrazioni";
VISTA la nota del Servizio Veterinario della A.U.L.S.S. n. 9 - Treviso, prot. n. 121980 del 20/10/2011
PREMESSO che è preferibile, per motivi igienico-sanitari e ambientali il canale della macellazione dei suini per autoconsumo familiare in uno Stabilimento autorizzato;

ORDINA

- che i privati cittadini, interessati alla macellazione dei suini a domicilio, al fine di poter permettere una idonea programmazione dell'attività ispettiva, prenotino con congruo anticipo presso il Servizio Veterinario dell'ASL n. 9 - Sede di Treviso - Strada Castellana, 2 - Tel. 0422323753 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 la visita sanitaria, indicando la data e l'ora di macellazione e ne diano formale comunicazione agli Uffici Comunali;
- che le carni dell'animale, dopo la macellazione e prima dell'inizio della lavorazione, siano sottoposte ai prescritti atti ispettivi da parte del Medico Veterinario Ufficiale, a seguito dell'esito favorevole della visita ispettiva, il Sanitario rilascerà apposita attestazione che i privati dovranno conservare fino al completo consumo delle carni e dei prodotti da esse derivati;
- che le operazioni di macellazione comprendano il preventivo stordimento dell'animale, da effettuarsi con pistola a proiettile captivo; l'inosservanza di tale disposizione è punita con sanzione amministrativa da Euro 258,00 a Euro 1.549,00 ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 333/98;
- che le attrezzature, gli utensili ed i locali adibiti alla macellazione e successiva lavorazione delle carni siano in perfette condizioni igienico-sanitarie, in particolare vi sia una netta separazione tra la zona di abbattimento, dissanguamento e depilazione e gli ambienti di lavorazione delle carni;
- di utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;

Via Mura, 1 - 31020 SAN POLO DI PIAVE (TV) - Tel. 0422855106 - 0422855140 - Fax. 0422855760
NCF 80012050268 - P.IVA 01733670267 - WEB www.comune.sanpolodipiave.tv.it
E-mail info@comune.sanpolodipiave.tv.it - posta certificata: comune.sanpolodipiave@legalmail.it

Doc. 161 - 21/10/2011 - Ufficio Polizia Locale



COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

- di rendere disponibili per la visita veterinaria oltre la carcassa dell'animale/degli animali, compresa la testa, i seguenti visceri: lingua, tonsille, esofago, trachea, polmoni, cuore, diaframma e fegato, reni e milza e intestino;
- smaltire i rifiuti solidi e liquidi secondo la normativa vigente;
- è consentita la macellazione di un solo suino o al **massimo due** per ogni nucleo familiare;
- è vietata la macellazione per conto terzi al di fuori dei macelli autorizzati;
- è vietata la macellazione durante le ore notturne e nei giorni festivi;
- è vietata la commercializzazione, a qualsiasi titolo, delle carni ottenute dai suini macellati a domicilio e dei prodotti da esse derivati.

AUTORIZZA

nel periodo compreso tra il **02/11/2011** e il **29/02/2012**, la macellazione dei suini a domicilio, ad esclusivo uso del proprio nucleo familiare, da parte dei Privati interessati residenti.

Obbliga i suddetti cittadini a prenotare la visita presso il Servizio veterinario dell'AULSS 9, **almeno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per la macellazione**, e darne comunicazione scritta, da compilarsi su apposito modulo, disponibile presso gli uffici comunali.

Il Servizio Veterinario provvederà ai controlli sanitari di competenza.

Le visite ispettive si svolgeranno nei giorni da lunedì a venerdì e sabato soltanto al mattino.

L'importo per la visita ispettiva dei suini macellati a domicilio, stabilito dal Tariffario Regionale è di Euro 8,00 (otto) per il primo suino e Euro 4,00 (quattro) per ogni suino successivo, oltre ai diritti Enpav (2%), più un unico rimborso spese previsto in Euro 13,00 (tredici) per un totale di Euro 21,16 per n. 1 suino e Euro 25,24 per n. 2 suini macellati nella stessa seduta. Tali importi dovranno essere versati secondo le indicazioni dell'AULSS 9 di Treviso e cioè contestualmente alla visita ispettiva con bancomat o carta di credito oppure posticipatamente mediante versamento su conto corrente postale allegato alla fattura inviata a domicilio dal Servizio Veterinario.

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti secondo i termini di Legge.

La macellazione non autorizzata è punita con una sanzione fino a Euro 774,00 e con il sequestro e la distruzione delle carni.

La presente vale quale notifica personale.



IL SINDACO
Andretta Vittorio